

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2167

**Tirocinio di formazione ed orientamento - Convenzione tra la Regione Puglia-Sezione Infrastrutture per la Mobilità e l'Università LUM Jean Monnet – School of Management.**

L'Assessore ai Trasporti, Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

L'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ha promosso la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e ne ha fissato i principi e criteri generali.

Il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, ha dettato le disposizioni attuative, di seguito sommariamente riepilogate:

- i tirocini di formazione ed orientamento possono essere promossi dai soggetti elencati all'art. 2 del D.M. n. 142/98, tra cui le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, secondo il modello allegato al medesimo Decreto;
- i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di cui all'art. 1 -comma 3 - del citato D.M. n. 142/98;
- i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro;
- i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo è di orientamento;
- l'esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;
- le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

L'Università LUM Jean Monnet - School of Management, con nota del 20/10/2017 e assunta al protocollo della Sezione scrivente al n. 2010 del 05-12-2017 ha richiesto l'attivazione di una convenzione per tirocini formativi e di orientamento, trasmettendo uno schema di convenzione da stipulare con la Regione Puglia, Sezione Infrastrutture per la Mobilità.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone:

- di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia, Sezione Infrastrutture per la Mobilità e l'Università LUM Jean Monnet - School of Management, secondo l'allegato schema, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ing. Francesca Pace, alla relativa sottoscrizione in nome e nell'interesse della Regione Puglia.

**COPERTURA FINANZIARIA  
di cui alla LR. 28/01 e ss.mm.ii**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della LR. 7/97

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti Avv. Antonio Nunziante;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. *di fare propria* la relazione dell'Assessore ai Trasporti Avv. Antonio Nunziante, che qui s'intende integralmente riportata;
2. *di approvare* lo schema di convenzione tra la Regione Puglia- Sezione infrastrutture per la Mobilità e l'Università LUM Jean Monnet - School of Management, per l'espletamento di tirocinio di formazione e orientamento, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. *di incaricare* il Dirigente della Sezione infrastrutture per la Mobilità, ing. Francesca Pace, alla sottoscrizione della convenzione in parola in nome e nell'interesse della Regione Puglia;
4. *di approvare* l'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento;
5. *di disporre* la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI  
TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI**

**TRA**

L'Università LUM Jean Monnet – School of Management (Soggetto Promotore), con sede legale in Casamassima (BA), alla S.S. 100 Km 18 - 70010, C.F. 93135780729, in persona del Prof. Francesco Manfredi, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega del 26/07/2013,

**E**

la Regione Puglia, Sezione Infrastrutture per la Mobilità (Soggetto Ospitante), con sede legale in Bari, Via Gentile, n. 52, codice fiscale 80017210727, rappresentata per il seguente atto da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE**

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia la normativa nazionale (art. 18, comma 1 lett. a, della L. 24 giugno 1997, n. 196) che la normativa regionale (v. per la Regione Puglia la L.R. n. 23 del 05/08/2013, attuata con Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014) individuano le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. Puglia n. 23 del 05/08/2013 i tirocini curriculari, inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

*[Handwritten signature]*

6



- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione del succitato decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, specificando che esulano dalla sua disciplina i tirocini curriculari;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa il Soggetto Ospitante su proposta del Soggetto Promotore si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai Master per lo svolgimento di *Tirocini Curriculari* volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro. Tuttavia l'attività svolta dal tirocinante durante il periodo del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor aziendale e del tutor incaricato dall'ente promotore;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospitante;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli obblighi del tirocinante;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### Art. 2 - Durata e sospensione del tirocinio

1. Ogni tirocinio ha la durata ed sarà svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti Formativi individuali e non potrà comunque avere una durata superiore a 24 mesi.



2. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

#### **Art. 3 – Comunicazioni e Garanzie assicurative**

1. Il Soggetto Promotore comunica l'attivazione del tirocinio al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.
2. Il Soggetto Promotore provvede, inoltre, ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su lavoro presso l'INAIL (posizione n. 10263735-57), nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile (posizione n. 351140350 Generali Italia S.p.A.). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Promotore, su segnalazione del Soggetto Ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 - Obblighi del Soggetto Ospitante**

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:
  - far svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento;
  - favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto Ospitante e dei processi produttivi;
  - designare il tutor aziendale incaricato di seguire il tirocinante e di attestare i risultati del tirocinio.
  - a segnalare prontamente al Soggetto Promotore i sinistri che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
  - a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
    - formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
    - formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Ospitante;
  - b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08 a carico del Soggetto Ospitante;



*Handwritten signature*

8

*Handwritten signature*

- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 del Soggetto Ospitante.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna, altresì, a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

#### **Art. 6 - Diritti e obblighi del tirocinante**

1. Le parti concordano che il tirocinante:
- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
- a) al termine del tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal proprio tutor e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio di riferimento;
  - b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

#### **Art. 7 - Borse di studio**

1. La LUM Jean Monnet riconoscerà ai dipendenti dell'azienda firmataria della presente convenzione e ai loro familiari una riduzione del 10% in ordine ai costi di una eventuale iscrizione ai Master universitari frontali diretti sia alla formazione di profili professionali ad alta competenza nel settore sanitario e alla costituzione di uno specifico ruolo manageriale nell'ambito della sanità, che a completare il livello di preparazione universitaria attraverso l'assunzione di conoscenze specialistiche.
2. La LUM Jean Monnet riconoscerà, altresì, una borsa di studio a copertura totale del costo del singolo Master qualora l'azienda firmataria del presente accordo fornisca un numero di iscritti pari a 5 (cinque). In tal caso, sarà cura dell'azienda stessa di indicare e comunicare, espressamente e preventivamente, alla LUM i nominativi degli eventuali iscritti al Master.

#### **Articolo 8 - Utilizzo del logo**

1. Per lo sviluppo e l'efficace realizzazione delle iniziative ed attività oggetto della presente Convenzione, il Soggetto Ospitante autorizza la LUM Jean Monnet all'inserimento



*[Handwritten signature]*

9

*[Handwritten signature]*

gratuito del proprio logo nella sezione "partner" del materiale promozionale riferito all'offerta formativa postgraduate che sarà prodotto in formato cartaceo e digitale e la cui diffusione potrà avvenire sui vari canali di informazione che saranno attivati.

2. L'utilizzo del logo della LUM Jean Monnet da parte del Soggetto Ospitante è subordinato alla valutazione dell'uso richiesto e sarà concesso previa autorizzazione scritta da parte della LUM.

#### Art. 9 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla presente Convenzione e che sono in corso al momento della scadenza o dell'eventuale disdetta.

#### Art. 10 – Recesso

1. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
2. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

#### Art. 11 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

#### Art. 12 - Norme finali

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

**Art. 13 - Foro competente**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Bari.

Luogo e data, .....

Per il "Soggetto Promotore"  
Università LUM Jean Monnet – School of  
Management  
Per delega del Presidente del C.d.A.

Per il "Soggetto Ospitante"  
\_\_\_\_\_  
Il Presidente/Direttore

\_\_\_\_\_  
(Prof. Francesco Manfredi)

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Il presente allegato consta di  
n° 6 (sei) fasciate  
IL DIRIGENTE DI SEZIONE

